

- 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI**
- 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI**
- 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (PROROGA CREDITO DI IMPOSTA, BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI, MISURE DI AUTOIMPIEGO ED IMPRENDITORIALITÀ)**
- 4. MODIFICHE D.LGS. N. 181/2000 (SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE)**

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## In cosa consiste l'incentivo per le nuove assunzioni:

- Per le nuove assunzioni di giovani “*under 30*” a tempo indeterminato o per le trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato, effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, è possibile usufruire di un incentivo statale pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 18 mesi.
- L'incentivo è operativo a seguito della emanazione della **Circolare INPS n. 131 del 17 settembre 2013** che ha fornito le prime **Indicazioni Operative**.  
→ → → →

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

- Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l'ammissione all'incentivo e per la sua fruizione:
  1. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
  2. Tipologia di rapporti di lavoro incentivati.
  3. Entità e durata dell'incentivo.
  4. Decorrenza dell'incentivo.
  5. Condizioni per usufruire dell'incentivo.
  6. Coordinamento con altri incentivi.
  7. Procedura

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 1. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

Giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

1. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Le 2 condizioni non devono essere necessariamente possedute congiuntamente, ma anche singolarmente.

Se il **secondo criterio** è abbastanza chiaro, il **primo criterio** necessita di alcuni chiarimenti.

La Circ. Inps n.131/2013 ha chiarito il significato di alcune **locuzioni** contenute nell'art. 1, L. n. 99/2013

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

- Circ. Inps n. 131/2013

- La locuzione legislativa “***giovani fino a 29 anni di età***” comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.
- La locuzione legislativa “***privo di impiego regolarmente retribuito***” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con D.M.Lav. 20 marzo 2013, Circ. Min.Lav. n. 34/2013 e Messaggio INPS n. 12212/2013 (aventi ad oggetto incentivi in favore di donne lavoratrici svantaggiate ai sensi dell’**art. 4, L. n. 92/2012**). In sintesi, deve essere qualificato “*privo di impiego regolarmente retribuito*”, il giovane che:
  - non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  - né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 2. Tipologia di rapporti di lavoro incentivati.

L'art. 1, L. n. 99/2013 prefigura 2 ipotesi:

1. nuove assunzioni a tempo indeterminato;
2. trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## Nuove assunzioni a tempo indeterminato

### **L'incentivo spetta:**

- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001;
- per l'assunzione degli apprendisti (nei limiti dell'importo contributivo dovuto dal datore di lavoro per il medesimo apprendista);
- per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato (l'incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore ... atteso che in tale ipotesi il lavoratore non può dirsi occupato; l'indennità di disponibilità che il lavoratore percepisce, infatti, non costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa - per cui manca la base di commisurazione dell'incentivo stesso. L'avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all'agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all'originaria sua scadenza ).

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## *Nuove assunzioni a tempo indeterminato*

### **L'incentivo non spetta:**

- per i rapporti di lavoro intermittente o di lavoro ripartito (atteso che l'incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile);
- per le assunzioni di lavoratori domestici;
- per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato, durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato

È necessario che il lavoratore sia **maggiorenne** e non abbia compiuto 30 anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

Nel caso in cui il giovane abbia un *diploma di scuola media superiore o professionale*, per cui si possa accedere all'incentivo soltanto in base alla condizione che prevede la trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore "*privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*", allora il datore di lavoro deve provvedere alla trasformazione, ai fini dell'ammissione al beneficio, entro 6 mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza (es. rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 - 31.01.2014, dunque 7 mesi di contratto; la trasformazione dovrà intervenire al più tardi entro il 31.12.2013, e cioè entro 6 mesi dall'inizio del rapporto).

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato

L'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.

In assenza di somministrazione l'incentivo non spetta, neanche sull'indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l'assunzione a tempo indeterminato.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 3. Entità e durata dell'incentivo.

- Entità

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore.

Nell'ipotesi in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 3. Entità e durata dell'incentivo.

- Entità

In considerazione della circostanza che per il **rapporto di apprendistato** l'ordinamento già prevede una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l'incentivo previsto dall'art. 1, L. n. 99/2013 per l'assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all'11,61% della retribuzione; in questo caso l'incentivo previsto dall'art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell'11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 3. Entità e durata dell'incentivo.

- Durata

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per **18 mesi**; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta per **12 mesi**.

In caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato. Tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2013 l'agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l'agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l'agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015)

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 3. Entità e durata dell'incentivo.

L'incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziato per ogni regione o provincia autonoma (secondo disposizioni ministeriali) ed è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione - la L. n. 99/2013 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (**punto 7**).

La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 4. Decorrenza dell'incentivo.

L'incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate **su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 7 agosto 2013.**

Non sarà più possibile essere ammessi all'incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziare per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al **30 giugno 2015.**

Sul sito internet dell'INPS sarà possibile conoscere l'esaurimento delle risorse stanziare per ogni regione e provincia autonoma.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5. Condizioni per usufruire dell'incentivo

Vengono in parte mutate le condizioni già previste dalla L. n. 92/2012 per gli *“Incentivi all'assunzione per i disoccupati e per i lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi e in mobilità”*:

- 5.1. Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006.
- 5.2. Applicazione principi stabiliti dall'art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012.
- 5.3. Incremento netto dell'occupazione e suo mantenimento.
- 5.4. Compatibilità con il mercato interno, ex artt. 1 e 40, Regolamento CE n. 800/2008

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5.1. *Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006.*

### Tale regolarità riguarda:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si vedano le:

- **Circ. Inps. n. 131/2013**

- **Circ. Inps. n. 137/2012** (par. 1.6) su "*Incentivi all'assunzione per i disoccupati e per i lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi e in mobilità ex L. n. 92/2012*", oggetto di chiarimento Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

*5.2. Applicazione principi stabiliti dall'art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012.*

## **A norma di tali disposizioni, gli incentivi non spettano:**

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale di professionalità sostanzialmente simili;
- per i lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5.3. *Incremento netto dell'occupazione e suo mantenimento.*

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (o la trasformazione a tempo indeterminato).

È necessario che tale incremento sia **mantenuto** per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (dunque non si realizza alcuno slittamento).

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5.3. *Incremento netto dell'occupazione e suo mantenimento.*

### Circ. Inps n. 131/2013

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incremento netto dell'occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali:

1. Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
2. Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all'assunzione.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5.3. *Incremento netto dell'occupazione e suo mantenimento.*

L'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 5.4. *Compatibilità con il mercato interno, ex artt. 1 e 40, Regolamento CE n. 800/2008.*

L'incentivo disciplinato dall'art. 1, L. n. 99/2013 è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell'art. 40 del Regolamento comunitario n. 800/2008.

Ad ogni modo, gli incentivi sono altresì subordinati:

- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'art. 1, par. 7, Regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

Di tali condizioni viene fatta menzione nell'istanza di ammissione al beneficio

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 6. Coordinamento con altri incentivi.

Nell'eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'**art. 1, L. n. 99/2013** sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (es. **riduzioni ex art. 25, co. 9, L. n. 223/1991**), l'incentivo previsto dall'articolo 1 cit. è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

[Circ. Inps n. 131/2013]

Ai sensi dell' **art. 25, co. 9, L. n. 223/1991**: per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. n. 25/1955, e successive modificazioni

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 7. Procedura.

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il seguente procedimento:

1. Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi del *Modulo di istanza on line "76-2013"*, indicando:
  - il **lavoratore** nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  - la **Regione** di esecuzione della prestazione lavorativa.
2. Entro 3 giorni dall'istanza, l'INPS verifica la **disponibilità residua delle risorse** in relazione alla Regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica - in via telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

# 1. GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAVORATORI (ART. 1, L. N. 99/2013)

## 7. Procedura.

3. Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
4. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro ha poi l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di assunzione, o di trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore mediante presentazione di **istanza definitiva**.
5. L'autorizzazione dell'INPS diviene efficace, qualora venga realizzato l'incremento netto dell'occupazione.

L'INPS effettua alcuni **controlli** circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all'istanza definitiva di ammissione al beneficio; l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale.

L'INPS effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne



## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

L'art. 7, co. 5, lett. b), disciplina un nuovo istituto incentivante finalizzato a favorire l'occupazione di chi è in “*godimento ASpl*”.

La norma tende a favorire la ricollocazione dei lavoratori in “*godimento ASpl*”, introducendo un nuovo comma, il *10-bis*, nel “corpus” dell'art. 4 della L. n.92/12.

Prima di entrare nello specifico dell'istituto, è opportuno partire dal dato normativo



## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

Art. 7, co. 5, lett. b),

*b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

«10 -bis . Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpi) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### Peculiarità della disposizione

1. Una prima peculiarità della novella consiste nel fatto che è stato previsto un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in ASpl **senza che ciò derivi dall'adempimento di un obbligo.**
2. In questo modo, la disposizione ricopia il concetto già presente nel nostro ordinamento per l'assunzione di lavoratori in **mobilità** (art. 8, co. 4, L. n. 223/1991).

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### Esclusioni

L'incentivo non spetta:

- per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che si trovino nell'arco temporale dei sei mesi per l'esercizio del diritto di precedenza (art. 15, co. 6, L. n. 264/1949)
- qualora l'impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

A tale riguardo, <<l'impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative>>.

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### Misura

L'incentivo è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non ancora corrisposta al lavoratore.

Ai fini di tale computo è opportuno richiamare gli elementi caratterizzanti l'istituto ASPI:

1. Chi sono i lavoratori che, potenzialmente, usufruiscono dell'ASPI ?
2. Quali requisiti debbono possedere ?
3. Quali sono la base di calcolo, l'importo e la durata dell'indennità?

[cfr. art.2, L. n.92/2012, e Circ. INPS n.142/2012]



## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### 1. Chi sono i lavoratori che potenzialmente usufruiscono dell'ASPI

Destinatari della tutela: sono tutti i **lavoratori dipendenti**, ivi compresi gli **apprendisti**, i **soci lavoratori di cooperativa**, e il **personale artistico**.

Restano esclusi: i **dipendenti PA**, gli **operai agricoli** (che “godono” di una specifica tutela) e i lavoratori **extra comunitari** che prestano la loro attività nel nostro Paese con contratto di lavoro stagionale

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### 2. Quali requisiti debbono possedere

- a) stato di disoccupazione involontario, con esclusione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, fatte salve quelle verificatesi per giusta causa;
- b) un biennio di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con determinazione del periodo dal primo giorno nel quale il lavoratore risulta senza lavoro;
- c) 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione (contributo DS o ASpl).

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI

Nel corso del **2013** è riconosciuta:

- per 8 mesi per gli “under 50”;
- e per 12 mesi per i lavoratori di età superiore.

Nel corso del **2014** è riconosciuta:

- per 8 mesi per gli “under 50”;
- per 12 mesi per gli “over 50” fino a 54 e 364 giorni;
- 14 mesi per i soggetti di età superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni.

Nel corso del **2015** è riconosciuta:

- per 10 mesi per gli “under 50”;
- per 12 mesi per gli “over 50” fino a 54 e 364 giorni;
- 16 mesi per i soggetti di età superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI

Nel corso del **2016**: l'ASpl, entra a regime, in quanto il periodo transitorio termina al 31 dicembre 2015.

- gli “under 55” l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi già fruiti a titolo di ASpl o mini ASpl, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
- per gli “over 55” sale ad un periodo massimo di 18 mesi, nel limite della contribuzione degli ultimi 2 anni e con la detrazione delle indennità già fruiti anche a titolo di mini ASpl e sempre nell’arco di un periodo precedente al data di cessazione del rapporto del tutto uguale a quello appena evidenziato per gli “under 55”.

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)

### 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI

La prestazione ASpl si **calcola** sommando tutta la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva sia delle mensilità aggiuntive che degli elementi continuativi e non continuativi, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

L'**importo** è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o inferiore a 1180 euro (lordi), annualmente rivalutato: se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto già percepito e 1180 euro, senza superare, peraltro, l'importo integrativo massimo mensile che per il 2013 è pari a 1152,90 euro (cfr. Circ. INPS n. 14/2013)

## **2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN ASPI (ART. 7, CO. 5, lett. b), L. N. 99/2013)**

### **Incentivo assunzioni lavoratori in ASPI**

Circa le modalità di fruizione dell'incentivo, ancorché la L. n. 99/2013 nulla dica al riguardo, presumibilmente viene corrisposto a conguaglio.

Inoltre, l'incentivo viene corrisposto per le mensilità non ancora percepite dal lavoratore: ciò significa che – da un punto di vista prettamente economico – per il datore di lavoro è più conveniente assumere il lavoratore in ASPI all'inizio del “godimento”, atteso che l'importo della relativa indennità dopo sei mesi si riduce del 15% e di altro 15% per chi, a partire dal 2014, ne usufruirà per un periodo superiore a 12 mesi.

### **Assunzioni lavoratori in Mini-ASPI**

Atteso che al riguardo la L. n. 99/2013 nulla statuisce, è ragionevole ritenere che l'agevolazione non sia ammessa in caso di assunzione di lavoratore che percepisca la Mini ASPI.



### **3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)**

**Gli interventi per il Mezzogiorno sono così raggruppabili:**

- 1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA.**
- 2. BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI E MISURE DI AUTOIMPIEGO ED IMPRENDITORIALITÀ**

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA (ART. 2, CO. 9)

L'art. 2, comma 9, ha **prorogato** fino al 15 maggio 2015 il termine per usufruire del **credito d'imposta** per le assunzioni, in pianta stabile ad incremento della base occupazionale, nelle aziende ubicate nel Mezzogiorno, di **lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati**, secondo la definizione fornita dal Regolamento CE n. 800/2008

La novella interviene sul testo dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 70/2011, conv. con mod. dalla legge n. 106/2011, sostituendo le parole "*entro due anni dalla data di assunzione*" con le seguenti "*entro il 15 maggio 2015*".

### **3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)**

#### **1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA (ART. 2, CO. 9)**

Il Regolamento CE n. 800/2008 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Disciplina degli Aiuti di Stato).



### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA (ART. 2, CO. 9)

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, ai datori di lavoro che, nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2013 aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo **lavoratori** definiti “**svantaggiati**” (cfr. numero 18 dell'art. 2 del Regolamento), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta **nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.**

Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda **lavoratori** definiti “**molto svantaggiati**” (cfr. numero 19 dell'art. 2 del Regolamento), il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei **24 mesi successivi all'assunzione.**

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA (ART. 2, CO. 9)

Si definisce «***lavoratore svantaggiato***» chiunque rientri in una delle seguenti categorie (cfr. numero 18 dell'art. 2 del Regolamento):

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 1. PROROGA CREDITO DI IMPOSTA (ART. 2, CO. 9)

Si definisce «*lavoratore molto svantaggiato*»: il lavoratore senza lavoro da almeno **24 mesi** (cfr. numero 19 dell'art. 2 del Regolamento).

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 2. BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI E MISURE DI AUTOIMPIEGO ED IMPRENDITORIALITÀ (ART. 3)

In aggiunta alle misure di cui agli artt. 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani ... si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno (*108 milioni di euro per l'anno 2013, 68 milioni di euro per l'anno 2014 e 152 milioni di euro per l'anno 2015*):

- a) Rifi naziamento delle forme di **auto impiego** ed **imprenditorialità** previste dal d.lgs. n. 185/2000 per un triennio (con 26 milioni di euro per il 2013 ed il 2014 e con 28 milioni di euro per il 2015 – per 80 milioni complessivi), con priorità riservata ai bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio ed il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività;

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 2. BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI E MISURE DI AUTOIMPIEGO ED IMPRENDITORIALITÀ (ART. 3)

b) il c.d. “*Piano di azione e di coesione*” che, nella sostanza, è un accordo sottoscritto da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise finalizzato ad accelerare l'utilizzo dei **fondi strutturali** per evitare la restituzione delle somme non spese nel periodo programmato **POR 2007 -2013**.

La Misura consiste nel favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici (con 26 milioni di euro per il 2013 ed il 2014 e con 28 milioni di euro per il 2015 – per 80 milioni complessivi).

### 3. PACCHETTO INCENTIVI MEZZOGIORNO (ART. 2, CO. 9, ART. 3)

#### 2. BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI E MISURE DI AUTOIMPIEGO ED IMPRENDITORIALITÀ (ART. 3)

c) La previsione di **borse di tirocinio formativo** in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Tali attività danno diritto alla percezione di un'indennità di partecipazione, finanziata per il 2013, per il 2014 ed il 2015 con 56 milioni di euro per ogni anno di riferimento (168 complessivi).

La disposizione prevede una serie di modalità di assegnazione delle risorse che sono delineate al comma 3



## **4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-*bis*), E ART. 9, CO. 5)**

**Le modifiche al D.lgs. n. 181/2000 riguardano i seguenti istituti:**

- 1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE.**
- 2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

## 4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-bis), E ART. 9, CO. 5)

### 1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE

La prima modifica al D.lgs. n. 181/2000 è prevista dall'art. 7, co. 7, e concerne un aggiunta all'art 4 (dopo l'alea):

- a) *“conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, con l'esclusione di coloro che sono previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.L.vo n. 468/1997”.*

Nella sostanza si tratta di un ritorno alla normativa antecedente la L.n. 92/2012 per cui i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purchè ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari ad **8.000 euro** lordi in caso di **lavoro subordinato** e **4.800 euro lordi** se la prestazione discende da **lavoro autonomo** e **8.000** se derivante da **collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto**

## **4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-bis), E ART. 9, CO. 5)**

### **1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE**

#### **Ratio**

Il provvedimento si colloca nella scia della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012.

Sul piano strettamente operativo consente di mantenere più facilmente il requisito di disoccupato da oltre 24 mesi che “porta in dote” al datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, uno sgravio contributivo del 50% per 36 mesi al Centro-Nord e del 100% nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle aziende artigiane.

## 4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-bis), E ART. 9, CO. 5)

### 1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE

La seconda modifica al D.lgs. n. 181/2000 è prevista dall'art. 7, co. 7-bis che riformula - con un ritorno alle disposizioni ante “Fornero” - il **concetto di sospensione dello stato di disoccupazione**, modificando le parole “*fino a sei mesi*” in “***non inferiore a sei mesi***”.

La novella si pone in continuità con un indirizzo che, in sostanza, “neutralizza” gli effetti sullo status di disoccupato i rapporti di lavoro fino a sei mesi.

## **4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-*bis*), E ART. 9, CO. 5)**

### **2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

Un'ulteriore modifica al D.lgs. n. 181/2000 è stata inserita all'art. 9, co. 5.

La norma aggiunge ai soggetti pubblici già individuati dall'art.4-*bis*, co. 6, ai fini della validità delle comunicazioni obbligatorie telematiche di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga [Direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS, INAIL], la Prefettura – UTG.

## 4. MODIFICHE AL D.LGS. N. 181/2000 (ART. 7, CO. 7 E 7-bis), E ART. 9, CO. 5)

### 2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Trattasi di una disposizione di natura interpretativa:

*<<5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province>>.*

